DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2002

del 1º febbraio 2002

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 158/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56d (direttiva 96/98/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 L 0053**: Direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001 (GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

([1]) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 36.
([2]) GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND